

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero

Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Lavorando in un cantiere edile per la ristrutturazione di una civile abitazione, dopo che era stata eseguita la demolizione dell'immobile con il mantenimento dei soli muri perimetrali per una altezza di cm.310, veniva investito da una parete in precaria condizione di stabilità sotto la quale erano stati eseguiti lavori di scavo per la realizzazione di travi rovesce e del basamento del nuovo edificio.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

I giudici di merito hanno correttamente ricostruito la posizione di garanzia gravante sull'imputato cui è stata in particolare rimproverata la violazione degli specifici doveri imposti dall'art. 92, d.lgs. n. 81/2008 di alta vigilanza e di raccordo fra i piani per la sicurezza (P.S.C. e P.O.S.) che costituiscono l'essenza della posizione di garanzia del Coordinatore per la Sicurezza nella fase progettuale. In particolare è stato accertato che mentre nel P.S.C. lo specifico rischio di seppellimento da demolizione era previsto ed adeguatamente fronteggiato, non altrettanto poteva dirsi con riferimento al P.O.S., nel quale l'indicazione di tale rischio mancava. La Corte distrettuale ha correttamente rigettato la tesi difensiva secondo cui sarebbe stato sufficiente il rinvio contenuto nel P.O.S. al P.S.C., trattandosi di due documenti distinti, e rilevando, sul piano dell'esecuzione dei lavori, il primo di essi. Ed ancora risultano congrue le argomentazioni dei giudici di secondo grado che sottolineano che la esecuzione delle opere di demolizione e di sbancamento era prevista nell'arco di poche settimane e, pertanto, doveva essere predisposto ab initio un adeguato puntellamento delle pareti anche verso l'interno del manufatto. Tali considerazioni rivelano l'infondatezza delle censure articolate dal ricorrente in relazione alla circostanza dell'accelerazione dei lavori da parte della impresa edile, giustamente ritenuta dalla Corte distrettuale di per sè ininfluyente ai fini della invocata esclusione di responsabilità.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili, Così deciso il 19 ottobre 2018.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.